



Città di Castelvetro

Ordinanza n. 55 del 18 luglio 2018

Oggetto: Integrazione dell'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 3 del 29/06/2017 - Servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani sul territorio comunale – modalità e procedure per implementare le percentuali di raccolta differenziata ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.5/rif. del 7/6/2016 e dell'art. 3, commi 1 e 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n.4/rif. del 7/6/2018 e s.m.i..

LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(con i poteri e le attribuzioni del Sindaco)
(nominata con D.P.R. del 7 Giugno 2017)

VISTI

- il D.lgs n.152/2006 del 03/04/2006 e s.m.i., “Norme in materia ambientale” che disciplina il sistema di gestione dei rifiuti imponendo, ai Comuni, il compito di stabilire le modalità di gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, quelle di conferimento della raccolta differenziata e quelle del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati, per garantire una distinta gestione delle diverse frazioni ed il loro recupero;
- la legislazione vigente che codifica quale obiettivo prioritario delle Amministrazioni Comunali, la corretta gestione ambientale dei rifiuti ed il recupero dei materiali, finalizzato al riciclaggio ai fini del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata;
- l'art.9, comma 4, lettera a) della L.R. n.9/2010 che prevedeva, già per l'anno 2015, la raccolta differenziata pari al 65% ed il recupero dei materiali pari al 50%;
- gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale di Castelvetro che sono:
 - ✓ migliorare, in termini di efficienza e di recupero, la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati;
 - ✓ salvaguardare l'igiene ambientale e la pubblica salubrit ;
 - ✓ tutelare il decoro del territorio;
 - ✓ implementare la gestione basata sulla riduzione delle quantit  da smaltire ed incrementare la quota del materiale da riciclare;
 - ✓ valorizzare le diverse frazioni merceologiche dei rifiuti sin dalla fase di raccolta;
 - ✓ ridurre la quantit  e la pericolosit  dei rifiuti da avviare allo smaltimento indifferenziato;
 - ✓ promuovere comportamenti pi  corretti da parte dei cittadini nel conferimento dei rifiuti;
 - ✓ la corretta gestione dei rifiuti prodotti ed il recupero del materiale ai fini del riciclaggio, che costituisce obbligo di legge ai sensi del citato D.Lgs 152/06 e ss.mm.ii. per le utenze domestiche e non domestiche;
- l'art. 3, comma 1 e 2 dell'Ordinanza del Presidente della Regione Siciliana N.4/Rif del 07.06.2018 (misure urgenti e straordinarie per incrementare la raccolta differenziata nel territorio della Regione Siciliana);
- la propria Ordinanza N.52 del 03.07.2018;

Rilevato che l'Amministrazione Comunale ha disciplinato, con pregressa Ordinanza Sindacale n.156 del 09/07/2009, le modalit  ed i tempi di conferimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati in regime di raccolta differenziata, attivando, altres , il sistema di raccolta domiciliare “porta a porta” nel centro cittadino di Castelvetro e nella borgata di Marinella di Selinunte;

Dato atto che dal 2009 e fino al 31/12/2016 il servizio di raccolta, trasporto e conferimento dei rifiuti   stato svolto dalla Societ  Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione ed in data 19/12/2016 in fallimento;

Dato atto che le difficolt  operative del transito normativo alle SRR, operato dalla L.R. 9/2010, e la complessa criticit  della situazione finanziaria della societ  Belice Ambiente S.p.A. in liquidazione, ha inevitabilmente causato non poche problematiche al servizio di raccolta rifiuti, che nell'ultimo triennio ha prodotto una percentuale di differenziata non superiore al 3%;

Dato atto che l'amministrazione Comunale ha, con Ordinanza Sindacale n. 18 del 10/03/2017 e con l'Ordinanza Commissariale n.3 del 29/06/2017, reiterato le norme della raccolta dei rifiuti differenziati e indifferenziati su parte del territorio del centro Citt , nella frazione di Marinella di Selinunte e di Triscina, stabilendo, altres ,

sanzioni amministrative/pecuniarie e/o penali per i cittadini che violeranno i divieti e gli obblighi delle predette Ordinanze;

Evidenziato che:

- ✓ il Piano ARO, coincidente con il territorio del Comune di Castelvetrano, relativo alla gestione integrata dei rifiuti, è stato approvato con DDG n.1996 del 27/11/2014 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ed è stata attivata la procedura di gara per l'affidamento del servizio quinquennale, a seguito dell'approvazione del capitolato d'oneri e del quadro economico di spesa, con deliberazione n.28 del 06/7/2016, da parte Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale;
- ✓ nelle more dell'espletamento della gara per lo svolgimento del servizio quinquennale, è stata indetta la gara, a procedura aperta, per l'affidamento del "Servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati" aggiudicato definitivamente, con determina dirigenziale n.902 del 30/11/2016, alla ditta Dusty s.r.l. di Catania
- ✓ con verbale, in data 02/01/2017, è stato dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza con effettivo inizio del servizio in data 05/01/2017;
- ✓ dalla data di effettivo inizio del servizio (05/01/2017) è stato necessario approntare tutti gli atti amministrativi e tecnici, per esitare il servizio in esame, compreso il reperimento delle attrezzature e forniture previste nel progetto (solo per la zona di Castelvetrano Centro e Marinella di Selinunte) per dare impulso all'incremento della R.D.;
- ✓ che l'affidamento del "Servizio provvisorio d'urgenza di raccolta e trasporto allo smaltimento di rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati", in attesa della definizione dell'affidamento alla ditta aggiudicataria per lo svolgimento del servizio quinquennale, è stato prorogato, alla Ditta Dusty, fino al 15/09/2018;

Atteso che:

- ✓ l'Ordinanza n.5/rif. del 07/06/2016 adottata dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Mare e reiterata con Ordinanza n.26/rif. del 01/12/2016 e con la recente Ordinanza n.4/rif. del 07.06.2018, impongono ai Comuni, stante lo stato d'emergenza venutasi a creare in Sicilia, l'adozione misure urgenti e straordinarie e di ogni azione utile per incrementare la raccolta differenziata in modo tale da determinare l'incremento percentuale, rispetto ai dati dell'anno precedente e del 1° semestre del corrente anno, e ordina, quindi, nuove e più restrittive norme ai fini del raggiungimento di tale obiettivo, volto alla diminuzione dei rifiuti indifferenziati da smaltire in discarica;
- ✓ il comma 8 del predetto art.3 dell'Ordinanza n.5/rif. del 07/06/2016, così come il comma 1 e 2 dell'art.3 dell'Ordinanza n.4/rif. del 07/06/2018 impongono ai Sindaci di attivare ogni azione utile per incrementare le percentuali di raccolta differenziata, in modo tale da ridurre le quantità di rifiuti da conferire in discarica;

Attesa la necessità e l'urgenza di provvedere in merito con l'emanazione del presente atto:

- ✓ al fine di salvaguardare la pubblica salute, l'igiene ambientale e la pubblica salubrità del territorio comunale, anche nelle more dell'adozione di ogni ulteriore azione e/o regolamento in materia;
- ✓ al fine di preservare l'ambiente, con il recupero dei rifiuti, da ulteriori forme di inquinamento e permettendo il risparmio di notevoli risorse naturali;

Dato atto che l'adozione del presente provvedimento è diretto a disciplinare il corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei cittadini ed imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia provocano, con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagio e pericoli sia per l'ambiente che per la salute pubblica;

Attesa, quindi, la necessità d'intervenire, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267, con misure mirate ad una maggiore prevenzione/sanzione dei fenomeni che compromettono la qualità e la salubrità dell'ambiente, mediante l'assunzione di idoneo provvedimento volto ad assicurare il corretto svolgimento ed utilizzo, da parte dei cittadini ed imprese, dei servizi di gestione dei rifiuti urbani, prevedendo anche le opportune sanzioni amministrative a carico di coloro i quali non osservando la disciplina in materia, provocano, con l'abbandono ed il non corretto conferimento dei rifiuti, disagi e pericoli a tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale e che hanno i caratteri degli interventi immediati ed indilazionabili, consistenti nell'imposizione di obblighi di fare o di non fare a carico dei privati e del pubblico e di carattere "provvisorio" ossia avente "temporaneità degli effetti".

Considerato che le precedenti Ordinanze Sindacale n. 18 del 10/03/2017 e della Commissione Straordinaria n.3 del 29.06.2017, nel prevedere le zone di raccolta differenziata, porta a porta, sul territorio comunale e delinearne i confini con apposite planimetrie allegate, non includeva tutto il territorio di Castelvetrano né la frazione di Triscina, che nel periodo estivo raggiunge picchi massimi di popolazione di circa 30.000 unità;

Richiamati:

- ✓ il D.Lgs. n.152/2006 "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii.;
- ✓ la L.R. n.9/2010 e ss.mm.ii. "Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati";

- ✓ l'Ordinanza n.5/rif del 07/06/2016, n.26/rif del 01/12/2016 e n.4/rif del 07/06/2018, emanate dal Presidente della Regione Siciliana d'intesa con il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- ✓ il D.Lgs. n.267 del 18/08/2000 e s.mm.ii.;
- ✓ la Legge 689/1981 e ss.mm.ii.;
- ✓ il T.U. delle Leggi Sanitarie approvato con R.D. 27/07/1934 n.1265 e ss.mm.ii.;
- ✓ l'ordinamento amministrativo Enti Locali vigente nella Regione Sicilia;
- ✓ l'Ordinanza Sindacale n. 18 del 10/03/2017;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n.3 del 29/06/2017;
- ✓ l'Ordinanza della Commissione Straordinaria n. 52 del 03/07/2018.

Per i motivi sopra specificati, che qui si intendono espressamente indicati, questo Commissario Straordinario, (nominato con D.P.R. del 7 Giugno 2017, con i poteri e le attribuzioni del Sindaco) avvalendosi dei poteri conferitegli dalla superiore normativa, con la presente, per quanto in premessa;

ORDINA

Art. 1

E' fatto obbligo, dal 18/07/2018, per i cittadini e le attività non domestiche, residenti, domiciliati o dimoranti, sul territorio delle **frazioni di Triscina e Marinella di Selinunte**, e **dal 25.07.2018** per i cittadini e le attività non domestiche, residenti, domiciliati o dimoranti, sul territorio di **Castelvetrano** di effettuare la selezione dei rifiuti prodotti in modo differenziato, prima del conferimento al servizio pubblico, ai fini del recupero del materiale finalizzato al riciclaggio ed allo smaltimento dei rifiuti indifferenziati secondo le seguenti modalità e i seguenti orari:

- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione, attività commerciale o artigianale della frazione biodegradabile (organico-sfalci di potatura) nelle giornate di:** domenica – martedì – giovedì dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo;
- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione, attività commerciale o artigianale dei rifiuti riciclabili in alluminio nella giornata di:** domenica dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo;
- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione, attività commerciale o artigianale dei rifiuti indifferenziati (RSU) nelle giornate di:** lunedì e venerdì dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo;
- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione, attività commerciale o artigianale dei rifiuti differenziati di carta e cartone nella giornata di:** martedì dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo;
- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione, attività commerciale o artigianale dei rifiuti riciclabili di plastica nella giornata di:** mercoledì dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo;
- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione, attività commerciale o artigianale dei rifiuti riciclabili in vetro nella giornata di:** giovedì dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo;
- ✓ **Esposizione fuori dalla propria abitazione dei rifiuti ingombranti (come poltrone e arredi vari, reti, materassi, sedie, tavoli, ecc.) – RAEE (apparecchiature elettriche e elettrodomestici vari) dal lunedì a sabato, dalle ore 22:00 alle ore 06:00 del mattino successivo, previo appuntamento telefonico con il gestore del servizio, tramite il numero verde 800 164 722, che si può contattare dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00. Si precisa che il servizio, in questione è gratuito;**

Si comunica agli utenti e alle attività commerciali ed artigianali sprovvisti degli appositi contenitori necessari per il posizionamento dei rifiuti differenziati, che l'Ente in questa fase potrà fornire solo i sacchetti biodegradabili per il conferimento dei rifiuti organici di cucina e mense. I predetti sacchetti si potranno richiedere telefonicamente al numero verde **800 164 722**, dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00;

Art. 2

E' fatto obbligo ai cittadini residenti, domiciliati o dimoranti, sul territorio di **Castelvetrano, di Marinella di Selinunte e della frazione di Triscina**, di non conferire i rifiuti indifferenziati nei cassonetti stradali allocati sul territorio della Città di Castelvetrano;

Art. 3

E' fatto obbligo alla ditta, incaricata della gestione del servizio di raccolta dei rifiuti, di rimuovere, nella giornata del 24.07.2018, dopo il servizio di svuotamento, i cassonetti stradali posizionati sul territorio di Castelvetrano, e provvedere, sempre in pari data, su segnalazione dell'utenza, alla distribuzione dei sacchetti biodegradabili necessari per l'allocazione dei rifiuti organici di cucina e mense;

Art. 4

E' fatto obbligo a tutte le utenze non domestiche (commerciali, artigianali, ristoranti, bar, etc.) di conferire i rifiuti assimilabili ai civili, provenienti dalle proprie attività (cartoni, imballaggi in plastica e vetro, lattine, scarti di mensa e mercati, ecc.) negli appositi bidoni carrellati in dotazione ed esporli sulla pubblica via secondo il calendario e gli orari indicati all'**art. 1**.

Qualora le utenze non domestiche fossero sprovviste, totalmente o parzialmente, dei suddetti bidoni, gli stessi, possono essere conferiti in appositi sacchi, che devono essere biodegradabili solo per l'allocazione dei rifiuti organici di cucina e mense;

Art. 5

E' fatto obbligo ai soggetti utilizzatori che il trasporto e lo smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti da attività agricole e agroindustriali ai sensi e per gli effetti dell'art.2135 c.c., attività di demolizioni, costruzioni, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, lavorazioni industriali, lavorazioni artigianali, attività commerciali, attività di servizio, attività sanitarie, etc., deve essere affidato direttamente dall'azienda richiedente ad una azienda fornitrice del servizio ed autorizzata a norma di legge. Non rientrano nel servizio pubblico di raccolta differenziata, ai sensi dell'art.227 del D.Lgs. 152/2006 e delle ivi richiamate normative speciali, veicoli fuori uso ed i rifiuti dei beni e prodotti contenenti amianto; è fatto obbligo ai cittadini provvedere allo smaltimento di tali tipologie ai termini di legge.

Art. 6

E' fatto obbligo a tutti gli operatori dei mercati e delle fiere, nel rispetto delle prescrizioni per il commercio su aree pubbliche, quale condizione necessaria all'esercizio dell'attività giornaliera, di selezionare i rifiuti prodotti allo scopo di consentire la raccolta differenziata e di conferirli alla fine dell'attività giornaliera, a cura degli stessi operatori economici, in appositi contenitori ubicati in prossimità della postazione di vendita.

STABILISCE

Art. 7

- a) **che è consentito** posizionare eventuali rifiuti da imballaggio voluminosi (cartoni, cassette ecc.), solo se conferibili insieme alle frazioni merceologiche, ritirate porta a porta, come da indicazioni del calendario, di cui **art. 1**, di fianco al contenitore, riducendo obbligatoriamente l'ingombro e scongiurando il rischio che possano essere dispersi nell'ambiente o dare impedimento alla viabilità pedonale o dei veicoli;
- b) **che è vietato** posizionare negli appositi contenitori/sacchi contenenti materiali diversi da quelli previsti nel calendario di smaltimento di cui all' **art. 1**, contenenti frazioni non omogenee di rifiuti; nel caso in cui durante la raccolta venissero riscontrate "**non conformità**" gli operatori ecologici non procederanno alla rimozione dei rifiuti e apporranno nel contenitore un avviso; in tale eventualità è fatto obbligo all'utente, proprietario del rifiuto, la rimozione dello stesso ed il suo riposizionamento nelle corrette giornate di ritiro;
- c) **che è obbligo** dell'utente provvedere al ritiro dei propri rifiuti (contenitori e/o sacchi) dalla pubblica via, qualora entro le ore 12,00 la ditta incaricata, per un qualsiasi motivo, non abbia provveduto alla raccolta degli stessi. Se il ritiro dei rifiuti, correttamente differenziati, ed esposti secondo le modalità stabilite, non viene regolarmente effettuato dalla ditta incaricata, sarà possibile presentare reclamo al Comando dei VV.UU. o agli uffici comunali preposti.

E' VIETATO

Art. 8

- a) abbandonare qualsiasi tipo di rifiuto, sul territorio di **Castelvetrano, di Marinella di Selinunte e della frazione di Triscina**, gettare cartacce, cicche di sigaretta e rifiuti vari sui marciapiedi, ai margini della strada o sul suolo pubblico in genere;
- b) gettare, versare e depositare sulle aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico di tutto il territorio comunale e nei pubblici mercati, coperti e scoperti, anche fronte la propria abitazione o attività, qualsiasi rifiuto, immondizia, residuo solido, semi solido e liquido e in genere materiali di rifiuto e scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiuso in sacchetti, con modalità diverse rispetto a quanto prescritto nella presente Ordinanza;
- c) effettuare, in modo non autorizzato, forme di cernita manuale dei rifiuti conferiti all'interno degli appositi contenitori;
- d) asportare dai contenitori/sacchi rifiuti precedentemente introdotti;
- e) incendiare dei rifiuti o residui di lavorazione di qualsiasi tipo, compresi gli scarti vegetali, sia in area privata che in area pubblica fatta esclusione per le eventuali pratiche connesse alle attività agricole per come disciplinate dall'Ordinanza Sindacale n. 85 del 09/10/2014 e s.m.i.;
- f) introdurre rifiuti o liquidi all'interno dei pozzetti e/o caditoie stradali;
- g) conferire nei contenitori/sacchi della raccolta differenziata:
 - rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi (pile esauste, farmaci scaduti, oli vegetali esausti, potature, telefoni, ecc.);
 - rifiuti liquidi e fanghi;
 - rifiuti facilmente infiammabili potenzialmente esplosivi e corrosivi;
 - rifiuti aventi caratteristiche fisico-meccaniche tali da poter arrecare eventuali danni alle attrezzature ed ai mezzi utilizzati per i servizi di raccolta e trasporto;
 - rifiuti taglienti/acuminati senza le adeguate protezioni;
 - rifiuti inerti provenienti da attività di demolizione e costruzione edile;
 - rifiuti ingombranti, rifiuti elettrici ed elettronici;
- h) esporre i sacchi/contenitori dei rifiuti nelle vicinanze delle proprietà altrui, fatto salvo casi particolari debitamente autorizzati dagli interessati;
- i) depositare rifiuti/contenitori/sacchetti in modo tale da costituire pericolo, intralcio alla circolazione stradale pedonale e veicolare e ritardo per lo svuotamento dei contenitori;
- j) lasciare sulla pubblica via e negli spazi verdi o ineditati gli escrementi di cani e di altri animali domestici di proprietà; saranno sanzionati anche i proprietari di animali qualora, interpellati dagli addetti ai controlli non fossero forniti di sacchetto e paletta per l'asportazione di eventuali rifiuti prodotti dagli animali di proprietà;

E' OBBLIGATORIO

Art. 9

- a) procedere alla pulizia delle aree pubbliche o mercatali occupate e/o utilizzate per esercizi commerciali, per carico e scarico merci e cantieri nonché la pulizia e lo sgombero di rifiuti giacenti su terreni ed aree non edificate.
- b) provvedere a conferire il materiale nel modo più adeguato a prevenire la dispersione dello stesso ad opera del vento od animali e a tenere pulito il punto di conferimento;
- c) segnalare agli Uffici competenti del Comune, per gli opportuni provvedimenti del caso, eventuali problemi relativi ad una diffusa mancanza di rispetto da parte di cittadini o di singoli utenti delle modalità di conferimento dei rifiuti.

DETERMINA

Art. 10

- a) che le violazioni a quanto previsto dalla presente Ordinanza siano punite, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 7 bis del D. Lgs. n 267/2000 e s.m.i. e ai sensi della L. 689/81 con la sanzione minima di euro 150,00. Sulla base della gravità della violazione e della ripetitività dell'infrazione commessa si applicherà la sanzione massima di € 500,00;
- b) che è sempre fatta salva ogni applicazione di più gravi sanzioni amministrative, pecuniarie e/o penali previste, ove ricorrano gli estremi, da quanto disposto dal D.Lgs. 152/2006, dall'art. 650 del Codice Penale e ove costituiscano reato e/o siano sanzionate da leggi, decreti o regolamenti di altra natura;
- c) che dall'accertamento della violazione consegue altresì l'applicazione della sanzione accessoria dell'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi a carico del trasgressore e/o dell'obbligato in solido;
- d) che le sanzioni sono irrogate per ciascun evento in cui è stata commessa la violazione;
- e) che per l'applicazione delle sanzioni verrà utilizzato un sistema di videosorveglianza per monitorare il rispetto delle disposizioni contenute nella presente ordinanza e, in particolare, quelle concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti - art. 13 L. 29/11/1981, n. 689.

DISPONE

- che l'attuazione di quanto disposto dalla presente Ordinanza è demandata:
 - a) al soggetto privato affidatario pro-tempore dell'esecuzione del servizio della gestione integrata dei rifiuti per come disciplinato dalla presente Ordinanza;
 - b) al II Settore – Servizi Tecnici la gestione dei procedimenti e dei provvedimenti di Legge relativi al servizio svolto dalla ditta esecutrice;
 - c) al Comando di Polizia Municipale con l'eventuale ausilio del personale del II Settore – Servizi Tecnici per le attività di controllo e accertamento;
- che il presente provvedimento diventa immediatamente esecutivo con la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale on-line;
- che il presente provvedimento sostituisce ed abroga ogni altra disposizione emanata con precedenti ordinanze che dovesse risultare in contrasto con essa;
- che copia del presente provvedimento sia reso noto alla cittadinanza mediante affissione nei luoghi pubblici della città;
- che copia del presente provvedimento sia affissa all'Albo Pretorio Comunale on-line, nonché sia data pubblicazione sul sito istituzionale del Comune;
- che copia del presente provvedimento sia trasmessa per le rispettive competenze a:
 - ✓ Al Dipartimento regionale delle acque e dei rifiuti;
 - ✓ Al Presidente della Regione Siciliana;
 - ✓ Al Prefetto di Trapani;
 - ✓ Alla S.R.R. Trapani Provincia Sud;
 - ✓ Al Dirigente dei VV. UU. del Comune;
 - ✓ Alla ditta gestore pro-tempore del servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti;

INFORMA

che la Polizia Municipale e le Forze dell'Ordine possono, ai sensi dell' art. 13 della Legge 689/1981, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni alle disposizioni della presente Ordinanza e alla individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.

AVVERTE

che norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e notificazione al Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia oppure, alternativamente, entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana.

DIFFIDA

Chiunque da porre in essere atti e o comportamenti in violazione della presente ordinanza, per l'applicazione dell'art. 650 del codice penale, trattandosi di provvedimento legalmente dato dalla presente Autorità per ragioni di tutela della salute pubblica, dell'igiene e della sanità ambientale.

La Polizia Locale e la Forza Pubblica hanno cura della vigilanza e del rispetto della presente Ordinanza.

dalla Residenza Municipale, 18 luglio 2018

Visto
Il Dirigente del II Settore Uffici Tecnici
(Dott. Andrea Antonino Di Como)

per LA COMMISSIONE STRAORDINARIA
(Dott. Salvatore CACCAMO)